

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale di Bolzano, I Sezione Civile**

in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico dr. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento sub n. 1008/'05 R.G. pendente tra:

**Xxxxx xxxxx**, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della citazione, dall'avv. Walter Walcher e giusto atto di associazione depositato il 16.10.2006, dall'avv. Hermann Moser, quest'ultimo domiciliatario,

- attore;

e

**YYYYY s.n.c. di Fyyyi Vyyyyr & C.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Moglia (MN), Via IV Novembre n. 42, C.F. e n. iscrizione al R.E.C. 01693700203, contumace,

- convenuto.

Oggetto: responsabilità del produttore – risarcimento del danno.

**CONCLUSIONI**

Del procuratore dell'attore:

“afferinarsi la responsabilità di YYYYY s.n.c., riguardo al sinistro occorso al sig. Xxxxx xxxxx, in data 29.9.2002, in quanto produttore della più volte citata mountain bike ai sensi del d.p.r. n. 244 del 1988, e di conseguenza condannare la convenuta a pagare in favore dell'attore, a titolo di risarcimento dei danni tutti da costui subiti (come

meglio innanzi descritti), di € 35.281,40 (trentacinquemiladuecentoottantuno/40), ovvero della maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, anche secondo equità;

in ogni caso: condannare la convenuta al pagamento di spese diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CAP come per legge“.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto ritualmente notificato, Xxxxx xxxxx conveniva in giudizio la YYYYY s.n.c. di Fyyyi Vyyyyr & C., in qualità di produttore di bicicletta mountain bike che l'attore acquistava presso negozio in Bolzano nel settembre 1999.

Esponeva che, nel corso di gita con detta bicicletta, a causa di cedimento della forcella, rovinava al suolo procurandosi lesioni di notevole entità.

Chiedeva pertanto condanna della convenuta ex d.p.r. 224/1988 nella sua qualità di produttore della bicicletta, al risarcimento del danno patrimoniale, non patrimoniale ed esistenziale.

Quantificava il danno come in epigrafe trascritto.

Non si costituiva parte convenuta, di cui veniva dichiarata la contumacia.

Prodotti documenti, assunte prove orali, la causa passava in decisione sulle rassegnate conclusioni.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

#### **I. An debeatur**

La domanda è fondata.

Dall'esito delle prove testi e dai prodotti documenti si evince la prova dei fatti costitutivi della domanda.

In particolare, in relazione all'art. 1 del d.p.r. 224/'88, risulta provata la qualifica di produttore della bicicletta in capo alla convenuta (doc. 6).

Posto che non può dubitarsi ai fini di causa della qualifica di prodotto in relazione alla bicicletta de qua, risulta parimenti provato che la stessa fosse difettosa (art. 5 del d.p.r. citato).

Secondo la narrazione attorea, durante un'escursione ciclistica, il mezzo avrebbe subito un cedimento strutturale, in particolare si sarebbe spezzata di netto la forcella, con conseguente rovinosa caduta dell'attore che riportava le lamentate lesioni.

Il fatto risulta pienamente confermato dal teste Todesco, personalmente presente al momento dell'incidente.

Ai fini di cui all'art. 5 del citato d.p.r., si rileva come la rottura della forcella – fatto di per sé già gravissimo – risulti di particolare gravità, stante il ragionevole utilizzo della bicicletta de qua, destinata per struttura, ammortizzazione e gommatura, all'esercizio del ciclismo fuori strada e pertanto a sollecitazioni estreme.

Che, inoltre, la forcella de qua si sia rivelata particolarmente debole, lo si trae inoltre anche dalla doppia ammortizzazione della bicicletta – anteriore e posteriore – che avrebbe dovuto massimamente attutire gli impatti durante l'uso, come si ricava dalle foto prodotte (doc. 2).

Risulta pertanto assolto l'onere probatorio ex art. 8 del citato decreto, secondo il quale <<il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno>>.

Il nesso causale tra difetto e danno è confermato dal c.t.u. a pag. 11 della sua relazione, cui si rimanda.

## **II. Quantum debeatur**

L'attore ha esposto le seguenti voci di danno: spese mediche € **981,40**, spese sanitarie € **19.000,00**, danno patrimoniale € **300,00**, danno biologico permanente 6%, ITT per giorni 26 e ITP per giorni 35, oltre al danno esistenziale, quantificati complessivamente in € **15.000,00**.

### **Il danno biologico**

Il ctu, con relazione scevra da vizi logici che pertanto questo giudice fa propria, accertava che a seguito del fatto de quo, l'attore subiva "*trauma cranico con vasta ferita lacero contusa frontale, trauma facciale con perdita traumatica dei denti 41 e 32 e avulsione con successivo reimpianto dei denti 42 e 31*".

Quantificava giorni 25 di ITT, giorni 40 per ITP al 50%, giorni 20 per ITP al 25%, oltre a IP di natura biologica pari al 3 %.

I calcoli che seguono – elaborati mediante il sistema ReMida - presuppongono l'applicazione delle tabelle in uso nel Triveneto, in base ai dati forniti dalla c.t.u. medica, con calcolo di rivalutazione ed interessi su base mensile secondo i criteri di cui in Cass. N. 1712/'95 – alla data della presente sentenza - secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati e calcolo del danno morale pari al 25%

del danno biologico temporaneo e permanente, in percentuale ritenuta congrua in relazione al sinistro de quo.

In ordine al danno morale, corrispondente al perturbamento psicologico ed alla sofferenza fisica riportati dall'attrice per il sinistro de quo, non si ritiene necessario l'accertamento incidentale della rilevanza penale del fatto, in applicazione della più recente giurisprudenza che questo giudice condivide (cfr. Cass. 20323/'05).

Si perviene pertanto alle seguenti somme:

- danno biologico permanente: € **5.114,01**;
- danno biologico temporaneo: € **1.890,00**;
- danno morale: € **1.751,00**;
- rivalutazione: € **1.569,17**;
- interessi: € **2.031,16**.

#### **Danni patrimoniali**

Le spese mediche e sanitarie vanno liquidate nell'ammontare capitale di € **5.041,59**, come documentato (docc. 12-16).

Su tali somme sono stati calcolati rivalutazione ed interessi, compresi nel conteggio di cui sopra.

Oltre a tale importo, spetta liquidazione anticipata delle spese future necessarie alla ri protesizzazione – come dedotto dal consulente diparte e confermato dal c.t.u. - che appare congruo liquidare nella misura di € 15.000,00 alla data della presente sentenza.

Nulla spetta a titolo di danno esistenziale, stante recente mancato riconoscimento giurisprudenziale di tale voce di danno.

Spetta pertanto la somma capitale di € **28.796,60**, oltre a rivalutazione per € **1.569,17** ed interessi per € **2.031,16**, per un totale di € **32.396,93**.

L'obbligazione risarcitoria, di valore, per effetto della liquidazione giudiziale si trasforma in obbligazione di valuta.

Sulla sola somma capitale rivalutata saranno pertanto dovuti gli interessi legali, dalla data della presente sentenza sino al saldo.

L'esito di lite comporta condanna della convenuta al rimborso delle spese di lite.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Bolzano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione respinta,

**condanna**

YYYYY s.n.c. di Fyyyi Vyyyyr & C. a pagare, in favore di Xxxxx xxxxx, per le ragioni di cui in motivazione, la somma di € 32.396,93, oltre agli interessi legali – calcolati sulla somma di € 30.365,77 – dalla data della presente sentenza sino al saldo;

**condanna**

YYYYY s.n.c. di Fyyyi Vyyyyr & C. al rimborso delle spese di lite, che liquida per spese vive in € 385,94, per competenze in € 2.377,92, e per onorari di avvocato in € 3.492,50, oltre 12,5 % per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge.

Così deciso in Bolzano, li 26.5.2009

Il Giudice

dott. Andrea Pappalardo